



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2011/0365(COD)

27.6.2012

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti
(COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Marian-Jean Marinescu

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	26

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti
(COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0750),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0441/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A7-0000/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle

Emendamento

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle

frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema **multistrato** inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione illegale.

frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema **convergente, che consenta lo scambio di dati, la piena consapevolezza della situazione e sia** inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione illegale.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) È necessario che l'Unione adotti un approccio più coerente agli aspetti interni ed esterni della gestione della migrazione e della sicurezza interna, e stabilisca una correlazione tra la lotta all'immigrazione illegale e il rafforzamento della sicurezza delle frontiere esterne, e una cooperazione e un dialogo migliori con i paesi terzi per affrontare l'immigrazione illegale e promuovere la migrazione legale.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Sono essenziali controlli uniformi e di elevata qualità alle frontiere esterne per rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Occorre pertanto che la Commissione fornisca orientamenti specifici che garantiscano il

coordinamento tra gli Stati membri in materia di infrastrutture, attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi informatici e contribuisca a rispettare gli standard comuni di sicurezza.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) È inoltre necessario sostenere misure nel territorio dei paesi Schengen, come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen.

Emendamento

(17) È inoltre necessario sostenere misure nel territorio dei paesi Schengen, come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen. ***In particolare, è opportuno che gli Stati membri destinino a EUROSUR i finanziamenti necessari per garantire il buon funzionamento della rete.***

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) È opportuno che gli Stati membri evitino di perseguire i propri interessi nazionali quando utilizzano le somme loro assegnate nell'ambito dello strumento per il loro programma nazionale.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, ***in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione*** contribuisce, ai seguenti obiettivi specifici:

Emendamento

2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, ***il numero*** delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto;

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, ***la percentuale*** delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto ***e la percentuale dei soggiornanti oltre la scadenza del visto per nazionalità;***

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

(b) sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato

Emendamento

(b) sostenere la gestione ***integrata*** delle frontiere ***dell'UE promuovendo***

livello di protezione delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen;

un'armonizzazione e una standardizzazione ulteriori in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, ***lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera e per l'intercettazione*** alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, ***il numero di valichi di frontiera dotati di sistemi informatici, infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori, il numero di intercettazioni*** alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna, ***e il numero di attività di traffico e contrabbando individuate alla frontiera esterna.***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a garantire ***l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza,***

Emendamento

(a) promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a garantire la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare;

Emendamento

(c) promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare, ***la promozione di pratiche investigative comuni in materia di domande di visto, procedure amministrative e decisioni uniformi in relazione ai visti e lo sviluppo di centri comuni per le domande di visto;***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) armonizzare la qualità dei sistemi di gestione delle frontiere tra i diversi Stati membri;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) rafforzare la consapevolezza della situazione alle frontiere esterne e le capacità di reazione degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri, aventi in particolare le seguenti finalità:

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri ***che contribuiscono a raggiungere un livello adeguato di protezione alle loro frontiere esterne***, aventi in particolare le seguenti finalità:

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) studi, progetti ***pilota*** e azioni finalizzati a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, e ad attuare le raccomandazioni, gli

(e) studi, progetti e azioni finalizzati a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, ***l'interoperabilità e***

standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione;

l'armonizzazione dei sistemi di gestione delle frontiere, e ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) progetti in paesi terzi finalizzati a migliorare i sistemi di sorveglianza per assicurare la cooperazione con la rete EUROSUR;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

5. ***A titolo indicativo***, le risorse globali sono così utilizzate:

5. Le risorse globali sono così utilizzate:

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **2 000 milioni di euro** per i programmi nazionali degli Stati membri;

Emendamento

(a) **il 57%** per i programmi nazionali degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **1 100 milioni di euro** per la realizzazione di nuovi sistemi *IT* per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

Emendamento

(b) **il 31%** per la realizzazione di nuovi sistemi *informatici* per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

(c) **150 milioni di euro** per il regime di transito speciale;

Emendamento

(c) **il 4%** per il regime di transito speciale;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

(d) **270 milioni di euro** per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Emendamento

(d) **l'8%** per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. **A titolo indicativo** agli Stati membri è assegnato **un importo di 2 000 milioni di euro**, così ripartito:

Emendamento

1. Agli Stati membri è assegnato **il 57% delle risorse globali previste per i programmi nazionali**, così ripartito:

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **1 200 milioni di euro come indicato nell'allegato I**;

Emendamento

(a) **il 34% così ripartito:**

(i) un importo di base di 5 milioni di euro per Stato membro all'inizio del periodo finanziario; e

(ii) una somma variabile per Stato membro calcolata in base alla media dell'importo ricevuto ai sensi della decisione n. 574/2007/CE per il 2011,

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **450 milioni di euro**, sulla base dei risultati del meccanismo di cui all'articolo 7;

Emendamento

(b) **il 13%**, sulla base dei risultati del meccanismo di cui all'articolo 7;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) nell'ambito della revisione intermedia e per il periodo a partire dall'esercizio 2018, **350 milioni di euro**, il rimanente degli stanziamenti disponibili in base al presente articolo, o altro importo determinato ai sensi del paragrafo 2, sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi e del meccanismo di cui all'articolo 8.

Emendamento

(c) nell'ambito della revisione intermedia e per il periodo a partire dall'esercizio 2018, **il 10%**, il rimanente degli stanziamenti disponibili in base al presente articolo, o altro importo determinato ai sensi del paragrafo 2, sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi e del meccanismo di cui all'articolo 8.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione adotta, mediante atti esecutivi, la decisione finanziaria che attua la lettera a) del paragrafo 1. Detti atti esecutivi sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 ter(nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri destinano a EUROSUR i finanziamenti necessari per garantire il buon funzionamento del sistema.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per onorare degnamente gli obiettivi del presente regolamento in caso di circostanze impreviste o dell'emergere di nuove circostanze e/o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti disponibili ai sensi del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

2. Per onorare degnamente gli obiettivi del presente regolamento in caso di circostanze impreviste o dell'emergere di nuove circostanze e/o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti disponibili ai sensi del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 17 per adattare l'importo **indicativo** di cui al paragrafo 1, lettera c).

all'articolo 17 per adattare l'importo di cui al paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell'allegato II.

Emendamento

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma **nazionale** e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell'allegato II.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere, **se giudicato opportuno**, l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II. Sulla base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II. Sulla base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il **1° giugno 2017** la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex, una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di minaccia saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere e sulle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

Emendamento

1. Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il **1° gennaio 2017** la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex, una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di minaccia saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere e sulle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa parte è soppressa perché lo stesso testo figura già all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri redigono i rispettivi programmi nazionali di cui al presente strumento congiuntamente con **quelli** da elaborare in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta contro la criminalità, e la gestione delle crisi e li sottopongono alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n./2012 [regolamento orizzontale].

Emendamento

1. Gli Stati membri redigono i rispettivi programmi nazionali di cui al presente strumento, **in base alle conclusioni del dialogo politico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n./2012 [regolamento orizzontale]**, congiuntamente con **quello** da elaborare in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta contro la criminalità, e la gestione delle crisi e li sottopongono alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n./2012 [regolamento orizzontale].

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) sviluppare progetti seguendo le raccomandazioni delle agenzie dell'Unione competenti, al fine di garantire controlli uniformi e di elevata qualità alle frontiere esterne e puntando alla standardizzazione e all'interoperabilità dei sistemi di gestione

delle frontiere tra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) sostenere azioni, nell'ambito della supervisione e del coordinamento dell'agenzia Frontex, volte ad armonizzare le capacità tecnologiche della gestione delle frontiere esterne a livello di Unione;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) **rafforzare** la capacità di far fronte a sfide imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne dell'Unione tenendo conto, in particolare, dell'analisi dei rischi formulata da Frontex.

(f) **creare** la capacità di far fronte a sfide imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne dell'Unione tenendo conto, in particolare, dell'analisi dei rischi formulata da Frontex.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Uno Stato membro può utilizzare fino al **50%** dell'importo stanziato nell'ambito dello strumento al suo programma nazionale per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione. Tali compiti e servizi afferiscono ad uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), c) e d).

Emendamento

1. Uno Stato membro può utilizzare fino al **30%** dell'importo stanziato nell'ambito dello strumento al suo programma nazionale per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione. Tali compiti e servizi afferiscono ad uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a), **b)**, c) e d).

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) conformità agli obiettivi del programma nazionale;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le risorse assegnate alla Lituania a norma del paragrafo 1 non possono essere superiori **a 150 milioni di euro** per il periodo dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili come sostegno operativo

Emendamento

2. Le risorse assegnate alla Lituania a norma del paragrafo 1 non possono essere superiori **al 4% delle risorse globali** per il periodo dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili come sostegno operativo

supplementare specifico per la Lituania.

supplementare specifico per la Lituania.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Se necessario, lo Stato membro rivede il rispettivo programma nazionale per tenere conto delle risultanze e raccomandazioni.

Emendamento

Lo Stato membro rivede il rispettivo programma nazionale per tenere conto delle risultanze e raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Esso riattribuisce, *ove opportuno* previa discussione con la Commissione e Frontex, le risorse nell'ambito del programma, comprese, se necessario, quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen.

Emendamento

Esso riattribuisce, previa discussione con la Commissione e Frontex, le risorse nell'ambito del programma, comprese, se necessario, quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) promuovere progetti finalizzati alla standardizzazione, all'armonizzazione e all'interoperabilità dei sistemi di gestione delle frontiere degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. ***L'importo indicativo assegnato per il programma sullo sviluppo di nuovi sistemi IT per la gestione della circolazione oltre frontiera dei cittadini di paesi terzi è fissato a 1 100 milioni di euro. Il programma*** è attuato nel rispetto della normativa dell'Unione che definisce i nuovi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola.

1. Il programma sullo sviluppo di nuovi sistemi *informatici* è attuato nel rispetto della normativa dell'Unione che definisce i nuovi sistemi *informatici* e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola.

Or. en

Motivazione

Soppressione della prima frase per ragioni d'incoerenza: gli altri articoli non accennano ancora all'importo.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le principali azioni da svolgere coprono, in particolare, lo sviluppo e il collaudo della componente centrale e delle applicazioni comuni per le componenti nazionali dei sistemi, l'infrastruttura di comunicazione tra componente centrale e componenti nazionali, il coordinamento per la loro messa in funzione e la gestione di sicurezza dei sistemi.

Emendamento

Le principali azioni da svolgere coprono, in particolare, lo sviluppo e il collaudo della componente centrale e delle applicazioni comuni per le componenti nazionali dei sistemi, l'infrastruttura di comunicazione tra componente centrale e componenti nazionali, il coordinamento per la loro messa in funzione, ***il coordinamento e l'interoperabilità con gli altri sistemi informatici nell'ambito della gestione delle frontiere*** e la gestione di sicurezza dei sistemi.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

La Commissione adotta, ***mediante*** atti ***di esecuzione***, il quadro strategico e le eventuali revisioni. ***Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.***

Emendamento

La Commissione adotta atti ***delegati in conformità dell'articolo 17 riguardante*** il quadro strategico e le eventuali revisioni.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 22

Testo della Commissione

Articolo 21

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

Emendamento

Articolo 22

Entro il 30 giugno 2018, la Commissione propone una revisione del presente regolamento per il nuovo periodo finanziario.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento Allegato 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo 1: promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a garantire ***l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e*** la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne.

Obiettivo 1: promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a garantire la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne.

Or. en

MOTIVAZIONE

La prassi corrente di stabilire le dotazioni annuali che gli Stati membri riceveranno all'inizio del QFP per l'intero periodo di sette anni assicura continuità e prevedibilità (una programmazione appropriata). Tuttavia, si tratta sostanzialmente di un approccio statico, che non incentiva gli Stati membri a realizzare azioni che rispondano alle priorità dell'Unione e non permette all'Unione di reagire a situazioni e priorità mutevoli.

Il meccanismo scelto per la distribuzione e l'esecuzione delle risorse nell'ambito dei futuri Fondi nel settore degli affari interni deve quindi conciliare, da un lato, le esigenze di continuità e stabilità e, dall'altro, la necessità di flessibilità e adattamento ai cambiamenti.

Situazione attuale nel quadro del Fondo per le frontiere esterne:

Le risorse per i programmi annuali degli Stati membri nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne sono attualmente distribuite in base a 4 criteri: 1) il 30% alle frontiere terrestri esterne (lunghezza e carico di lavoro); 2) il 35% alle frontiere marittime esterne (lunghezza e carico di lavoro); 3) il 20% agli aeroporti (numero e carico di lavoro) e il 15% agli uffici consolari (numero e carico di lavoro). Nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne, agli Stati membri non è assegnato un importo minimo.

Nuova proposta della Commissione che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti:

Gestione concorrente:

[2 000] milioni di euro per i programmi nazionali degli Stati membri;

[150] milioni di euro per il regime di transito speciale;

[1 100] milioni di euro per la realizzazione di nuovi sistemi informatici per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione;

Gestione centralizzata:

[270] milioni di euro per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Per i programmi nazionali proposti dalla Commissione si adotta il seguente meccanismo di assegnazione:

a) Importo di base: **1 200** milioni di euro sono disponibili per stanziamenti agli Stati membri e agli Stati associati come importi di base. Ciascuno Stato membro e Stato associato riceverà un importo minimo di 5 milioni di euro (29 paesi, in totale 145 milioni di euro) perché si prevede che ogni paese, a prescindere dalla posizione geografica, dovrà sostenere almeno i costi operativi risultanti dall'attuazione dell'acquis di Schengen (sistemi informatici, apparecchiatura biometrica negli aeroporti e nei consolati in conformità del codice frontiere Schengen e del codice dei visti). L'assegnazione della parte rimanente della dotazione disponibile (1 055 milioni di euro) si basa sulla media delle assegnazioni 2010-2012 per il Fondo per le frontiere esterne perché questo è il periodo in cui tutti i paesi, compresi RO, BU

e gli Stati associati ricevono stanziamenti.

150 milioni di euro sono accantonati per il regime di transito speciale che sarà attuato dalla Lituania.

b) Importo flessibile: All'inizio del QFP sarà distribuito tra gli Stati membri e gli Stati associati un importo flessibile di **450 milioni di euro** in aggiunta all'importo di base. L'importo che ciascun paese riceverà, dipenderà dalla sua disponibilità a finanziare nell'ambito del programma nazionale azioni che rispondano alle priorità specifiche dell'UE, definite dalla Commissione. Tra tali priorità dell'UE figura, per esempio, l'istituzione di meccanismi di cooperazione consolare tra almeno due Stati membri.

c) Revisione intermedia: **350 milioni di euro** saranno accantonati per stanziamenti a partire dall'esercizio 2018 per tener conto dei grandi cambiamenti nella situazione degli Stati membri e degli Stati associati. Tali stanziamenti saranno distribuiti in base a una valutazione dei rischi che applichi i principi stabiliti nel Fondo per le frontiere esterne attuale per l'analisi dei rischi formulata dall'agenzia Frontex. A tal fine, la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex, una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. Gli Stati membri e gli Stati associati con maggiori rischi riceveranno un importo aggiuntivo.

Il relatore desidera apportare le seguenti modifiche alla proposta della Commissione:

Una gestione condivisa senza un'architettura comune sufficientemente chiara, standard di interoperabilità, requisiti operativi, concetti di funzionamento e una politica coordinata degli acquisti potrebbe comportare una frammentazione eccessiva della soluzione attuata. Le agenzie europee interessate possono pertanto svolgere un ruolo di rilievo per evitare che negli Stati membri siano installati sistemi incompatibili.

L'obiettivo dell'Unione di assicurare controlli alle frontiere uniformi e di alta qualità deve essere raggiunto attraverso misure comuni, standard di sicurezza comuni in grado di garantire il valore aggiunto dell'Unione e sistemi convergenti che consentano l'interoperabilità.

Nonostante la priorità della proposta della Commissione secondo cui la spesa dell'Unione dovrebbe rispecchiare più da vicino le priorità e gli impegni strategici assunti a livello dell'Unione e sostenere l'attuazione dell'acquis in materia di affari interni, il relatore nutre preoccupazione per:

- gli Stati membri che perseguono i propri interessi nazionali nell'impiego degli importi assegnati nell'ambito del presente strumento per i loro programmi nazionali, e specialmente per finanziare il sostegno operativo;
- la mancanza di coordinamento tra gli Stati membri in termini di infrastruttura, apparecchiature, mezzi di trasporto, sistemi informatici, che potrebbe comportare la frammentazione e una duplicazione nelle risorse degli Stati membri;

Un altro problema rilevato dal relatore riguarda l'impossibilità di stabilire, in questa fase, una serie definitiva d'indicatori da utilizzare per misurare il raggiungimento degli obiettivi di

questo regolamento futuro. Il relatore propone tuttavia alcuni indicatori nel settore delle frontiere e dei visti, tra cui la percentuale dei soggiornanti oltre la scadenza del visto per nazionalità, il numero di valichi di frontiera dotati di sistemi informatici, infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori e il numero di attività di traffico e contrabbando individuate alla frontiera.

Il relatore ritiene che sia importante garantire che gli obiettivi del presente strumento contribuiscano all'armonizzazione della qualità dei sistemi di gestione delle frontiere a livello europeo, al fine di ridurre il divario che attualmente separa gli Stati membri in questo ambito. Inoltre, le azioni ammissibili nell'ambito dei programmi nazionali devono porsi come obiettivo il raggiungimento di un livello adeguato di protezione delle frontiere esterne degli Stati membri interessati.

Un altro aspetto evidenziato dal relatore è l'importanza del potenziale operativo di Frontex. È necessario che gli Stati membri elaborino programmi sulla base delle raccomandazioni di Frontex per garantire in tutti gli Stati membri la stessa qualità dei controlli alle frontiere esterne.

I programmi nazionali, inoltre, devono concentrarsi sull'impiego delle risorse per l'attuazione di EUROSUR a livello nazionale e per l'acquisto di attrezzature che contribuiscano all'efficacia delle operazioni congiunte comuni di FRONTEX.

Infine, con riferimento all'ALLEGATO 1 del regolamento proposto, il relatore propone che sia modificato in conformità anche per quanto riguarda la Croazia. L'importo di base di 5 milioni di euro deve essere assegnato a ciascuno Stato membro all'inizio del prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) e l'importo flessibile per ciascuno Stato membro deve essere calcolato in base al livello di minaccia stabilito per il calcolo della media del bilancio per gli anni 2011, 2012 e 2013 ai sensi della decisione 574/2007/CE. Infine, la Commissione definisce, mediante atti esecutivi, l'applicazione della presente disposizione.